

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 31.08.1992, esecutiva, con i relativi allegati ivi depositati, con la quale si statuiva di procedere alla sdemanializzazione dei frustoli di terreno ricompresi tra la Via Fiume e la colonia Ferrarese, così come individuati nell'allegato "B" di detta deliberazione, al fine di dar luogo alla successiva alienazione dei frustoli anzidetti, attivando le necessarie procedure e autorizzando, altresì, in deroga all'allora vigente Regolamento dei Contratti, l'alienazione a trattativa privata agli occupanti;

Dato atto che, successivamente, sono state regolarizzate le posizioni solo di una parte degli occupanti "sine titolo" mentre altri hanno dimostrato la proprietà privata delle aree;

Valutata l'opportunità di interrompere l'usucapione di tutte quelle aree ancora oggetto di occupazione abusiva, con note del 17.03.2008, in atti, l'ufficio Patrimonio invitava i restanti soggetti occupanti a definire le loro posizioni proponendo la compravendita consensuale o in alternativa l'occupazione in concessione come disciplinata dal vigente Regolamento comunale in materia (approvato con atto C.C. n. 84 del 21.12.2006 e successiva modificazione ex atto C.C. n. 95 del 29.11.2007);

Dato altresì atto che con detta comunicazione venivano stabiliti sia i correlativi prezzi di vendita e/o concessione delle aree occupate nonchè, in caso di mancato accordo contrattuale, l'immediata liberazione da cose e/o persone delle aree stesse attivando specifiche procedure di risarcimento danni;

Ribadito che anche per le anzidette, eventuali alienazioni, si potrà procedere a trattativa privata diretta con i soggetti interessati in deroga al vigente "Regolamento Comunale delle Alienazioni" (approvato con atto C.C. n. 57 del 05.10.2006) in quanto, le suddette aree, costituiscono beni residuali senza alcuna specifica utilizzazione per l'Amministrazione con un interesse circoscritto e limitato agli occupanti che, di fatto, le usano a servizio delle loro attività;

Considerato che uno dei sopracitati soggetti occupanti e precisamente il Sig. Ettore Piemonti di Cattolica, con nota a Prot. n. 10569 del 23.04.08, in atti, ha accettato l'anzidetta proposta di alienazione per l'area da lui occupata, censita al Catasto Terreni a foglio n. 1, mappale n. 1891 di mq. 93, al prezzo stabilito di Euro 38.409,00;

- che il Sig. Piemonti chiede, inoltre, di ripartire il pagamento anzidetto in due rate di pari importo, versando un primo acconto del 50% (Euro 19.204,50) al perfezionamento del presente atto mentre il restante 50% a saldo sarà pagato alla stipula del rogito le cui spese, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 16 del sopracitato Regolamento comunale;

- che il Sig. Piemonti ha successivamente informato l'ufficio Patrimonio della propria intenzione di far partecipare nella compravendita anzidetta anche la propria moglie, Sig.ra Silvana Zannoni, in quanto contitolare della licenza per la gestione estiva dell'impianto "Baby boat e baby kart" che, di fatto, insiste parzialmente sull'anzidetta area comunale;

Ritenuto di non aver nulla in contrario a quanto sopra e, quindi, di poter procedere all'alienazione in questione;

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 11.6.2008, esecutiva ed in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale, con la quale è stata approvata in via d'urgenza una variazione al Bilancio di Previsione 2008;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2008;

Visto inoltre:

- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" e in particolare l'art. 107, III comma, lett. c);
- il Regolamento per le alienazioni dei beni immobili;
  - il Dlgs. n. 165/2001;
  - lo Statuto Comunale
  - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

#### D E T E R M I N A

- di procedere alla vendita del frustolo di terreno censito al Catasto Terreni a foglio n. 1, mappale n. 1891 di mq. 93 al prezzo stabilito di Euro 38.409,00 (IVA non dovuta) ai coniugi Sigg. Ettore Piemonti, nato

a Cattolica il 14.10.1939 (cod. fisc. PMN TTR 39R14 C357U) e Silvana Zannoni, nata a Coriano il 30.08.1940 (cod. fisc. ZNN SVN 40M70 D004P);

- di dare atto, come esposto in premessa, che tale vendita avviene a trattativa privata diretta in deroga al vigente "Regolamento comunale per le alienazioni dei beni immobili" in quanto, detto frustolo, costituisce un bene residuale senza alcuna specifica utilizzazione per l'Amministrazione, con un interesse circoscritto e limitato ai coniugi Piemonti che, di fatto, lo occupano ed usano a servizio della loro attività estiva;

- di dare altresì atto che l'area viene trasferita nel suo attuale stato di fatto e di diritto come è posseduta dal Comune, conferendo all'Ufficiale rogante che redigerà il rogito, mandato di inserire le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà quindi di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché alla individuazione dei confini e all'inclusione di clausole d'uso o di rito;

- di dare ancora atto che alla sottoscrizione del rogito in questione provvederà il Dirigente del Settore Patrimonio, quale responsabile del procedimento avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 267/2000;

- di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

- di dare atto infine che tutte le spese inerenti il perfezionamento della suddetta vendita saranno poste a carico degli acquirenti ai sensi dell'art. 16 del sopracitato Regolamento per le alienazioni;

- di introitare l'anzidetta somma di Euro 38.409,00 sul cap. E. 825.000 del bilancio 2008 - accertamento n. 264 - dando atto che il versamento verrà eseguito dagli acquirenti in due rate di Euro 19.204,50 cadauna nei termini esposti in premessa;